

Allegato alla delibera della C.S. n° 574 del 07/11/1994 = *P.1*
Sanic

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA



REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI INTERNI

STRALCIO MODIFICA ART. 9
ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
n° 55 del 03/10/2003 *Scip*

RELATA DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti attestano che il documento di cui sopra
è stato affisso e pubblicato all'Albo Pretorio dall'11/
Marzo 95 al 26 Marzo 95.

San Giovanni La Punta, li 30/3/95

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO CAPO



cità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, ~~inferiore~~ a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

ART. 8

PARTI COMUNI DEL CONDOMIO

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie ^{tiene conto} anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5, comma 2, punto c).
2. Qualora le parti comuni ^{non} ~~con~~ vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:
 - aumento del 10% agli alloggi siti in edifici sino a 5 condomini
 - aumento dell'8% agli alloggi siti in edifici sino a 15 condomini
 - aumento del 6% agli alloggi siti in edifici oltre i 15 condomini

ART. 9

CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D. Lgs. 507/1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento:

CAT.1 - Abitazioni private assimilate ed equiparate, locali esposizioni di mobili, litografie, meccanici, carrozzieri, elettricisti, falegnami, fabbri, depositi commerciali, marmisti, elettromeccanici.

CAT.2 - Alberghi, ristoranti, pensioni, case di riposo, stabilimenti ed edifici

industriali ed artigianali, ~~distributori di carburante comprese aree di servizio,~~ cabine telefoniche e simili.


CAT.3 - Supermercati, grandi complessi commerciali, farmacie, negozi di frutta e verdure, banche, ghirarosti.

CAT.4 - Teatri e cinematografi, sale da ballo anche all'aperto, circoli, sale giuoco, ospedali, istituti di cure pubblici e privati, centri di riabilitazione (limitatamente alle superfici che non producono rifiuti speciali), negozi in genere, aree adibite a banchi di vendita all'aperto, autorimesse, aree destinate a parcheggio, autoveicoli a pagamento, impianti e centri sportivi coperti e all'aperto, depositi e simili quasi costantemente chiusi senza accesso del pubblico, lavaggi chiusi ed all'aperto, sarti, barbieri ed affini, ciabattini, panifici, orologiai, laboratori riparazioni TV ed elettrodomestici, produttori di ogettistica.

CAT.5 - Scuole di ogni ordine e grado, locali sede di Enti pubblici, associazioni ed istituzioni di natura religiosa, culturale, politica, sindacale.

CAT.6 - Chioschi di vendita di giornali e varie.

CAT.7 - Studi professionali, scuole private con pagamento diretto.

CAT.8 - ~~DISTRIBUTORI DI CARBURANTE~~ G. P. 

ART.10

RIDUZIONI

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.
2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.
3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottototata nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante: 10%;
 - b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 5%;
 - c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dall'anno risultante dalla

RELATA DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, attestano che il documento di cui
sopra è stato affisso all'Albo pretorio

dal ...05 NOV. 2003.....

20-11-2003
24 NOV. 2003

S. Giovanni La Punta, il

IL MESSO COMUNALE

Giorgio Bellini

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]